



REGIONE DEL VENETO



Settimana  
dell'Ambiente  
Veneto

dal 16 al 24 marzo 2013

# Indicazioni regionali in materia di microraccolta dell'amianto

*Giulio Fattoretto*

*Regione Veneto – Direzione tutela ambiente*

*Padova, 22 marzo 2013*

# Riferimenti normativi

- **Legge 27 marzo 1992 n. 257** - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Sono definiti rifiuti contenenti amianto:

*“Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente”*

Si distingue in funzione dello stato fisico in:



- amianto in matrice compatta
- amianto in matrice friabile



# Riferimenti normativi

- **D.P.R. 8 agosto 1994** - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

## Disposizioni Regionali

- **DGR 3 dicembre 1996, n. 5455** - Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.



# Disposizioni regionali

**D.G.R. 3 dicembre 1996, n. 5455** - *Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.*

- Definisce le priorità in materia di tutela dal rischio amianto.
- Individua gli organi competenti per il controllo relativo alla protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente:
  - ARPAV attraverso il CRA e i Dipartimenti Provinciali per la tutela degli ambienti di vita;
  - Aziende ULSS tramite gli SPISAL per gli ambienti di lavoro.

Stabilisce inoltre la domanda di smaltimento a livello regionale in:  
*“almeno una discarica di 2° Categoria di tipo A a livello provinciale”*

# Disposizioni regionali

**D.G.R. 3 dicembre 1996, n. 5455** - *Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*

## **Definisce per la prima volta la “microraccolta”:**

*“E’ auspicabile, per la microraccolta del rifiuto costituito da amianto in matrice cementizia o resinoide, **derivante esclusivamente da abitazioni civili e da insediamenti civili**, escludendo tassativamente l’origine industriale e/o artigianale e comunque per superfici di tale tipologia di rifiuto inferiori a 50 mq, che le **aziende municipalizzate di Igiene Urbana e/o i consorzi pubblici di smaltimento dei rifiuti urbani, istituiscano un servizio di raccolta e di trasporto**. I rifiuti provenienti dalla microraccolta possono essere smaltiti in discarica autorizzata **anche senza essere accompagnati dal piano di lavoro** di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 277/91.*

# Microraccolta

**DGR 28 giugno 2002, n. 1690** – *Linee guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto.*



Ha la finalità di omogeneizzare le attività di vigilanza e snellire le procedure di controllo in quei casi in cui, per natura e quantità dei MCS, i rischi fossero contenuti.

*Con il termine “**microraccolta**” è definita, non solo l’attività di prelievo dei rifiuti contenenti amianto (R.C.A), ma anche l’insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei M.C.A. ed il loro confezionamento (“microrimozione”), effettuate da ditta specializzata o dal singolo cittadino proprietario dell’edificio.*

L’impresa che intende effettuare la microraccolta deve predisporre un Piano di Lavoro Generale (PLG), da presentare *una tantum* (salvo variazioni), agli SPISAL competenti per territorio.

# Ruolo del gestore del servizio

La disciplina regionale affida all'impresa che svolge la "microraccolta" il compito di:

- ✓ formare i cittadini riguardo i rischi sanitari (art. 252 D.Lgs 81/08);
- ✓ fornire adeguati DPI e *kit* per la "microrimozione";
- ✓ svolgere l'attività amministrativa richiesta e la comunicazione semplificata all'organo di vigilanza



# Attività lavorative ESEDI

**DGR del 15 marzo 2011, n. 265** – *Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capi III del D.Lgs 81/08).*  
*Approvazione linee interpretative regionali.*

Sono previste forme semplificate di comunicazione all'organo di vigilanza nei casi di Esposizioni Sporadiche a Debole Intensità (ESEDI).

Si definiscono ESEDI:

1. brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su **materiali non friabili**;
2. rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
3. incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
4. sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.



# Conclusioni

- La DGR 1690/02 riguardo alle “microraccolte”, ha definito, prima del D.Lgs. 81/08, quali attività potevano considerarsi esposizioni sporadiche di debole intensità e tra queste annoverava anche la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto effettuata da privati cittadini.
- Le disposizioni regionali hanno permesso di attivare uno sportello per informare/formare cittadini circa i rischi amianto, consentendo un risparmio economico per la rimozione di piccole quantità di MCA dalle abitazioni civili.
- Gli organi di vigilanza ed in particolare ARPAV hanno riscontrato un tasso di abbandono di RCA frammisti ai rifiuti inerti maggiore in quelle zone dove non è attivo il servizio di “microraccolta”. Tali circostanze indicano che la carenza del servizio di microrimozione aumenta il rischio per la salute della popolazione causato dall’abbandono di rifiuti.

